

ART. 96 TUIR - INTERESSI PASSIVI: LIMITI ALLA DEDUCIBILITA'

Carlo Cappelluti
dottore commercialista
carlo.cappelluti26@gmail.com

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

LEGGE 244/2007 ("FINANZIARIA 2008")



ABROGAZIONE THIN CAP E PRO-RATA PATRIMONIALE



REGIME DIFFERENZIATO

SOGGETTI IRES

SOGGETTI IRPEF

ART. 96 T.U.I.R.

ART. 61 T.U.I.R.

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

NUOVE REGOLE



Art. 4 della Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016
(c.d. Atad 1 “anti tax avoidance directive”)
modificata e integrata dalla direttiva UE 2017/952 (c.d. Atad 2)



CON IL D.LGS. 142 DEL 29 NOVEMBRE 2018 SONO STATE APPORTATE SOSTANZIALI
MODIFICHE ALL'ART. 96 DEL TUIR



**LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2018**

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO SOGGETTIVO

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione e le società consortili residenti nel territorio dello Stato
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

Ai sensi dell'art. 96 comma 12 le disposizioni dell'art. 96 commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi

Ai sensi dell'art. 96 comma 13 gli interessi passivi sostenuti da imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, società di gestione di fondi comuni d'investimento e società di intermediazione mobiliare, sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO SOGGETTIVO – NOVITA' 2019

E' stata eliminata la precedente esclusione che riguardava le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici di cui all'art. 96 del DPR 554/1999, le società di progetto di cui al D.Lgs. 163/2006 e le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 240/1990

In sostituzione è stato introdotto il comma 8 dell'art. 96 che esclude dai limiti di deducibilità gli interessi passivi relativi a prestiti finalizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, cioè quei progetti a cui si applicano le disposizioni della parte V del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO SOGGETTIVO – CONFERME DI ESCLUSIONE

LE IMMOBILIARI DI GESTIONE SONO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 96 DEL TUIR LIMITATAMENTE AGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

Il decreto non aveva riproposto tale disposizione agevolativa che poi è stata ripristinata dall'art. 1 comma 7 della legge di Bilancio 145/2018

Art. 4 D.Lgs. 147/2015 - Devono considerarsi immobiliari di gestione le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati a locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati

(circ. A.d.E. 37/E/2009)

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

INERENZA

CASSAZIONE sentenza n. 19430 del 20 luglio 2018

Per le società di capitali la verifica della deducibilità degli interessi passivi non è soggetta ad alcun sindacato di inerenza.

La formulazione dell'articolo 109, comma 5, del Tuir infatti indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto agli altri componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità va riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, purché nei limiti quantitativi riconosciuti

ART. 109 comma 5 Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi ***diversi dagli interessi passivi***, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO OGGETTIVO – NOVITA'

NUOVE MODALITA' DI DEFINIZIONE DI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI ED ONERI E PROVENTI FINANZIARI ASSIMILATI

ESTENSIONE DELLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.96 AD INTERESSI PRECEDENTEMENTE ESCLUSI (INTERESSI CAPITALIZZATI E INTERESSI DA FORNITURE COMMERCIALI CON COMPONENTE FINANZIARIA SIGNIFICATIVA)

ESTENSIONE DELLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.96 ANCHE ALLE SPESE DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO DI CAMBIALI FINANZIARIE, DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (PRECEDENTEMENTE DEDUCIBILI PER CASSA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 13 DEL D.L. 83/2012)

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO OGGETTIVO

Assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi nonché gli oneri e proventi assimilati:

- Che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa
- Per i quali la qualificazione come "interesse" sia confermata dalle norme fiscali emanate in attuazione del principio della derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir
- Che derivano da operazioni o rapporti contrattuali aventi causa finanziaria o da rapporti contrattuali contenenti una componente di finanziamento significativa

Assumono rilevanza gli interessi attivi nonché i proventi assimilati imponibili ai fini fiscali

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

INTERESSI RILEVANTI

- Interessi passivi portati ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. b) Tuir
- Interessi attivi o passivi da crediti o debiti di forniture commerciali contabilizzati secondo i principi contabili al costo ammortizzato con attualizzazione
- Interessi attivi o passivi derivanti dall'attualizzazione al tasso di interesse di mercato di crediti o debiti diversi contabilizzati al costo ammortizzato
- Interessi legali di mora nel caso di soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione
- Interessi passivi derivanti da contratti di locazione finanziaria
- Gli oneri e proventi relativi al c.d. "notional cash pooling"

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

INTERESSI ESCLUSI

- Interessi passivi relativi ad immobili patrimonio con esclusione degli interessi di finanziamento ex art. 90 comma 2 Tuir
- Interessi passivi relativi all'acquisto di autoveicoli deducibili in base all'art. 164 del Tuir
- Interessi passivi derivanti da debiti di natura commerciale senza alcuna componente di finanziamento significativa
- Somme versate a titolo di interessi e di sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo delle imposte
- Interessi dovuti per la liquidazione dell'Iva trimestrale
- Oneri e proventi relativi al c.d. "zero balance cash pooling"

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

ONERI E PROVENTI ASSIMILATI

Si considerano “oneri e proventi assimilati” qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto finanziario sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo

- Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altri intermediari finanziari
- Commissioni passive su finanziamenti o su fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi
- Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso
- Differenziale negativo tra prezzo a pronti e prezzo a termine nei contratti di pronti contro termine
- Oneri e proventi derivanti da contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

NOVITA' INTRODOTTE SUL MECCANISMO DI APPLICAZIONE

POSSIBILITA' DI RIPORTARE EVENTUALI ECCEDENZE DI INTERESSI ATTIVI NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI SENZA LIMITI TEMPORALI

NUOVO CALCOLO DEL R.O.L. (OCCORRERA' ASSUMERE LE VOCI SULLA BASE DEI VALORI RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA)

POSSIBILITA' DI RIPORTO DEL R.O.L. AI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI LIMITATA A CINQUE PERIODI D'IMPOSTA

NUOVE MODALITA' DI CONSUMAZIONE DEL R.O.L.

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

IL PRIMO LIMITE DI DEDUZIONE



GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI FINANZIARI ASSIMILATI SARANNO DEDUCIBILI FINO A CONCORRENZA DI:



INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI ASSIMILATI IMPONIBILI DEL PERIODO

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI ASSIMILATI IMPONIBILI RIPORTATI DAI PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA



L'ECCEDENZA DEGLI INTERESSI ATTIVI SU QUELLI PASSIVI E' RIPORTABILE IN AVANTI SENZA LIMITI TEMPORALI

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

IL SECONDO LIMITE DI DEDUZIONE



L'AMMONTARE DEGLI INTERESSI PASSIVI CHE ECCEDE, NEL PERIODO D'IMPOSTA, QUELLO DEGLI INTERESSI ATTIVI, E' AMMESSO IN DEDUZIONE NEI LIMITI DEL:



30% DEL R.O.L. DI PERIODO

30% DEL R.O.L. RIPORTATO DAI PERIODI PRECEDENTI

L'EVENTUALE ECCEDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL R.O.L., COME GIA' NELLA PREVIGENTE DISCIPLINA, E' RIPORTABILE SENZA LIMITI TEMPORALI



PER IL RIPORTO DELLE ECCEDENZE DI R.O.L., PRIMA ILLIMITATO, VIENE ORA PREVISTO UN TERMINE DI CINQUE PERIODI D'IMPOSTA

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

LA MODALITA' DI CALCOLO DEL R.O.L. NELLA PREVIGENTE DISCIPLINA



VALORE DELLA PRODUZIONE

(somma delle voci da 1 a 5 Area A del Conto Economico)

MENO

COSTI DELLA PRODUZIONE

(Area B del Conto Economico con esclusione dei canoni di leasing e degli ammortamenti)

La previgente normativa prevedeva l'esclusione dal R.O.L. dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda

Tale esclusione non è più prevista dall'attuale normativa

ESEMPIO DI CALCOLO DEL R.O.L. 2018 (valori da bilancio)

VALORE DELLA PRODUZIONE (lett. A)	1.200.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE (lett. B)	1.000.000,00
Ammortamenti B10 lett. a) e b)	35.000,00
Canoni leasing B8	15.000,00
R.O.L.	250.000,00
30% DEL R.O.L.	75.000,00

Nella previgente disciplina occorreva escludere dal calcolo del R.O.L. eventuali componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

LA NUOVA MODALITA' DI CALCOLO DEL R.O.L.



**A DIFFERENZA DEL PASSATO, GLI IMPORTI DELLE VOCI CHE CONCORRONO A
DETERMINARE IL R.O.L. SI QUANTIFICANO NELLA MISURA RISULTANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL REDDITO D'IMPRESA (C.D. «R.O.L.
FISCALE»)**

ESEMPIO DI CALCOLO DEL R.O.L. 2019 (valori fiscali)

VALORE DELLA PRODUZIONE (lett. A)	1.200.000,00
- ricavi e proventi non imponibili	-
COSTI DELLA PRODUZIONE (lett. B)	1.000.000,00
- Ammortamenti B10 lett. a) e b)	35.000,00
- Canoni leasing B8	15.000,00
- Quota indeducibile spese telefoniche ($1000 * 20\% = 200$)	200,00
- Quota indeducibile spese autovettura ($2.500 * 80\% = 2000$)	2.000,00
- Compensi amministratori non pagati (50.000)	50.000,00
R.O.L.	302.200,00
30% DEL R.O.L.	90.660,00

Le quote relative al super ammortamento e all'iper ammortamento non hanno alcun effetto sulla quantificazione del R.O.L. in quanto gli ammortamenti sono esclusi dal calcolo

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

LA NUOVA MODALITA' DI CALCOLO DEL R.O.L.

Occorrerà tener conto di disposizioni che escludono da tassazione componenti positivi di reddito classificati contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del R.O.L. (esempio: Patent Box); al contrario, non si terrà conto di detassazioni prive di tale collegamento specifico (esempio: ACE)

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

UTILIZZO DEL R.O.L. FISCALE

In ciascun esercizio è necessario utilizzare il 30% del R.O.L. che si è generato nel periodo d'imposta (in caso di R.O.L. negativo dovrà essere considerato pari a zero)

In seconda battuta è possibile utilizzare l'eccedenza di R.O.L. riportata dagli esercizi precedenti, a partire da quella meno recente (metodo F.I.F.O.)

L'eccedenza di R.O.L. è riportabile negli esercizi successivi e deve essere aggiunto al R.O.L. degli stessi, ma non oltre il quinto periodo d'imposta successivo

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli interessi passivi generatisi in applicazione della disciplina previgente potranno essere riportati a nuovo nei successivi periodi d'imposta

Non è invece consentito il riporto delle eccedenze di R.O.L. che si sono formate fino all'esercizio 2018 e non utilizzate entro tale periodo d'imposta

Tuttavia l'eccedenza di R.O.L 2018 può essere utilizzata per dedurre gli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non sia stato incrementato dopo tale data

Per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo sono stati aumentati dopo tale data, la regola transitoria troverà applicazione soltanto per la parte di interessi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti a tale data

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

DISCIPLINA TRANSITORIA

Per evitare duplicazioni la disciplina transitoria prevede che, nella determinazione del R.O.L. fiscale a regime non devono essere considerati i componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nell'esercizio 2018 (o in esercizi precedenti) che al termine dello stesso non hanno ancora assunto rilevanza fiscale

ESEMPIO: compenso amministratore contabilizzato per competenza nell'esercizio 2018 ma pagato nell'esercizio 2019. Tale compenso ha già concorso alla determinazione del R.O.L. contabile del 2018, per cui non dovrà essere considerato nel calcolo del R.O.L. del 2019

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le voci del valore della produzione e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina (2019 e seguenti) che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci rilevate in periodi d'imposta precedenti, devono essere assunte in base al relativo valore contabile, anche qualora tale valore dovesse divergere da quello fiscale

ESEMPIO: accantonamento a fondo rischi contabilizzato nel 2018 e fiscalmente indeducibile in tale esercizio con conseguente contabilizzazione nel 2019 di una sopravvenienza attiva non imponibile. Avendo tale voce concorso alla determinazione del R.O.L. contabile del 2018, la rettifica di segno opposto dovrà anch'essa partecipare alla determinazione del R.O.L. 2019 ancorché fiscalmente irrilevante

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(art. 96, D.P.R. n. 917/86)

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RF119	Risultato operativo lordo		precedente periodo d'imposta	presente periodo d'imposta	interessi passivi deducibili
			1	2	3
			,00	,00	,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile	Consolidato		IRES
			1	2	3
			,00)	,00	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	(di cui	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
			1	2	3
			,00	,00)	,00
RF15	Interessi passivi indeducibili			1	2
				,00	,00

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF

(art. 61, D.P.R. n. 917/86)

AMBITO SOGGETTIVO

- Imprese individuali
- Imprese familiari
- Imprese coniugali
- Società in nome collettivo e società ad esse equiparate
- Società in accomandita semplice

LA DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA E AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, DIVERSI DALLE SOCIETA', NONCHE' I TRUST, CHE NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, LIMITATAMENTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE SVOLTA

(Circolare Ade 19/E/2009)

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF

(art. 61, D.P.R. n. 917/86)

LIMITAZIONI ALLA DEDUCIBILITA'



INERENZA



**PRO-RATA DI
DEDUCIBILITA'**

**GLI INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA NON
POSSONO ESSERE DETRATTI DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF AI SENSI
DELL'ART. 15 T.U.I.R.**

**LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI
INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF
(art. 61, D.P.R. n. 917/86)**

PRIMO LIMITE

**IL PRIMO LIMITE E' QUELLO RELATIVO AL PRINCIPIO DELLA
"INERENZA":**

**SARANNO CONSIDERATI INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI
CHE NON AFFERISCONO ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA**

**LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI
INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF**
(art. 61, D.P.R. n. 917/86)

SECONDO LIMITE

**IN PRESENZA DI PROVENTI ESENTI, GLI INTERESSI PASSIVI
INERENTI SARANNO DEDUCIBILI IN MISURA PARI AL RAPPORTO
TRA L'AMMONTARE DEI RICAVI IMPONIBILI E DI QUELLI ESCLUSI
E L'AMMONTARE DEI RICAVI COMPLESSIVI (RICAVI IMPONIBILI,
ESCLUSI ED ESENTI)**

PRO RATA DI DEDUCIBILITA'

LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art. 61, D.P.R. n. 917/86)

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DEDUCIBILI EX ART. 61

RICAVI IMPONIBILI	38.000,00
RICAVI ESCLUSI	7.000,00
RICAVI ESENTI	5.000,00
INTERESSI PASSIVI COMPLESSIVI	6.500,00
INTERESSI PASSIVI INERENTI	5.000,00
PRO RATA DI DEDUCIBILITA' (45.000 / 50.000)	90,00%
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	4.500,00

RF15	Interessi passivi indeducibili	¹	2.000,00	²	2.000,00
------	--------------------------------	--------------	----------	--------------	----------